



REGOLAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alla
Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
“Sistemi Valutazione della conformità
Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone”

EDIZIONE 01 del 30/04/2011

REVISIONE 00 del 30/04/2011

Emissione: Direttore Tecnico

Approvazione: Amministratore Unico

Questo Documento è una copia in distribuzione non controllata attraverso il Sito www.kcbitalia.it, ha carattere unicamente informativo ed è soggetto alla procedura di aggiornamento in occasione delle revisioni.

RIFERIMENTO DOCUMENTO :

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004

STORIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

<i>INDICE</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>DATA DI APPLICAZIONE</i>
Ed. 01 Rev. 00	DT	Prima emissione	30/04/2011

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto ed Ambito di Applicazione	3
Art. 2	Riferimenti Normativi e Tecnici.....	3
Art. 3	Termini e Definizioni utilizzati nel presente Documento	3
Art. 4	Tutela della Privacy	4
Art. 5	Requisiti richiesti.....	4
Art. 6	Iter di Valutazione (IV) per la Certificazione del Personale.....	4
	Comma 6.1 Certificazione del Personale: accesso tramite superamento Corso di Formazione specifico.....	5
	Comma 6.2 Certificazione del Personale: passaggio da registri di altri OdC del Personale	6
	Punto 6.2.1 Certificazione del Personale : passaggio da registri di altri OdC del Personale riconosciuti da KCB ITALIA.....	6
	Punto 6.2.2 Certificazione del Personale: passaggio da altri registri di OdC del Personale non riconosciuti da KCB ITALIA.....	7
	Comma 6.3 Certificazione del Personale: grande professionalità	8
Art. 7	Iter di Qualificazione Corsi di Formazione	9
	Comma 7.1 Qualificazione dei Corsi di Formazione.....	9
Art. 8	Validità, sorveglianza, mantenimento e rinnovo	11
Art. 9	Reclami.....	12
Art. 10	Ricorsi.....	12
Art. 11	Caratteristiche del certificato di competenza KCB ITALIA.....	13
Art. 12	Prescrizioni d'uso del Marchio KCB ITALIA.....	13
	Documenti richiamati nel presente Regolamento (scaricabili dal sito internet www.kcbitalia.it).....	14

Art. 1 Oggetto ed Ambito di Applicazione

Il presente regolamento definisce i requisiti, intesi come processo, condizioni e procedure, per la concessione, il mantenimento, la sospensione, il rinnovo e la revoca della Certificazione del Personale e della Qualificazione dei Corsi di Formazione, nei settori della Valutazione Immobiliare, dell'Energia e della Security, fissati da KNOWHOW CERTIFICATION BUREAU ITALIA S.r.l. (di seguito KCB ITALIA).

Art. 2 Riferimenti Normativi e Tecnici

I criteri stabiliti da KCB ITALIA, per i processi di Certificazione e Qualificazione, recepiscono la normativa nazionale e/o internazionale di riferimento:

- ☐ UNI CEI EN ISO/ IEC 17024 :2004 – “Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone” ;
 - ☐ UNI CEI EN ISO/ IEC 17021 :2011 – “Valutazione della conformità - Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” ;
 - ☐ EA 8/01 (rev. 01) - Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003 ;
 - ☐ IAF GD 24:2009 - IAF Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003 ;
 - ☐ UNI EN ISO 19011:2003 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale ;
- ed i Regolamenti Tecnici emessi da ACCREDIA :
- ☐ RT 15 (Rev. 01) : Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di certificazione del personale, in accordo alle norme ISO/IEC 17024:2003 e ISO 19011:2002 .

Art. 3 Termini e Definizioni utilizzati nel presente Documento

- ⇒ **Organismo di certificazione del Personale e della Formazione:** Organismo che effettua certificazioni di competenza (relativa ai professionisti) e di conformità/qualificazione (relativa ai corsi di formazione) ; nel seguito indicato OdC .
- ⇒ **KCB ITALIA - KNOWHOW CERTIFICATION BUREAU ITALIA S.r.l. :** Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione (OdC) nei settori della Valutazione Immobiliare, dell'Energia e della Security, nel seguito indicato come KCB ITALIA.
- ⇒ **Schema di certificazione :** Documento nel quale sono elencati i requisiti per la certificazione, regole particolari, tematiche oggetto di esame e procedure.
- ⇒ **Valutazione :** Processo che stabilisce il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte di :
 - ✓ un candidato, portando ad una decisione sulla certificazione,
 - ✓ un corso di formazione, portando ad una decisione sulla qualifica.
- ⇒ **Iter di Valutazione (IV) :** L'insieme di tutte le attività con le quali l'OdC verifica che :
 - ✓ un candidato soddisfa i requisiti di competenza specificati, che comprendono la valutazione (attraverso esame documentale, test, colloquio tecnico), la decisione sulla certificazione, la sorveglianza e il rinnovo della certificazione .
 - ✓ un corso soddisfa i requisiti specificati, che comprendono la valutazione (attraverso esame della documentazione presentata : programma, calendario, curricula docenti, esami, etc.), la decisione sulla qualificazione, la sorveglianza dell'erogazione, la chiusura del corso.Il superamento dell'IV consente l'iscrizione nello specifico Registro KCB ITALIA .
- ⇒ **Certificazione di Competenza del Personale:** Atto conclusivo dell'Iter di Valutazione (IV) mediante il quale l'OdC (parte terza indipendente) dichiara che, con ragionevole attendibilità, una persona possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità nel settore di riferimento (Valutazione Immobiliare, Gestione Energia, Gestione Security, etc.) .

- ⇒ **Qualificazione dei Corsi:** Atto conclusivo dell'Iter di Valutazione (IV) mediante il quale l'OdC (parte terza indipendente) dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato corso è conforme ai requisiti richiesti da KCB ITALIA per la sua qualificazione.
- ⇒ **Candidato :** Persona che ha soddisfatto i prerequisiti specificati che consentono la sua partecipazione all'Iter di Valutazione (IV) .
- ⇒ **Competenza :** Dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità e, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali, come definito nello schema di certificazione .
- ⇒ **Esame :** Processo che è parte dell'Iter di Valutazione (IV), che misura la competenza di un candidato, attraverso una o più attività quali prove scritte, orali, pratiche e sistemi basati su osservazione diretta .
- ⇒ **Esaminatore :** Persona in possesso di competenze tecniche e qualifiche personali pertinenti, preparato per condurre un esame e/o assegnare i punteggi nel corso di un esame .
- ⇒ **Ricorso:** Richiesta da parte di un candidato, una persona certificata od un Ente di formazione con corso in fase di qualificazione o qualificato, per riconsiderare qualsiasi decisione avversa presa da KCB ITALIA in merito allo stato della certificazione personale od in merito alla qualificazione del corso .
- ⇒ **Reclamo:** Richiesta di valutazione di conformità, diversa da un ricorso, inoltrata da qualsiasi organizzazione o individuo, a KCB ITALIA, per azione correttiva relativa alle sue attività od a quelle di qualcuno dei suoi clienti.
- ⇒ **Sospensione iscrizione a Registro:** Provvedimento di sospensione dell'iscrizione al Registro da parte dell'OdC, per un periodo di tempo determinato, la cui revoca implica la risoluzione delle cause che lo hanno generato.
- ⇒ **Annullamento iscrizione a Registro:** Provvedimento di annullamento dell'iscrizione al Registro da parte dell'OdC, la cui revoca implica la ripetizione completa dell'Iter di Valutazione (IV) .

Art. 4 Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali, gestiti ed utilizzati da KCB ITALIA nelle varie fasi previste dal processo di Certificazione, si svolge nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e delle Organizzazioni, secondo la normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196).





Art. 5 Requisiti richiesti

I requisiti stabiliti da KCB ITALIA nei relativi schemi sono conformi a quanto richiesto dalla normativa nazionale e/o internazionale, per la Certificazione delle Figure Professionali e per la Qualifica dei Corsi nello specifico Settore. Il soddisfacimento di detti requisiti per gli schemi previsti da KCB ITALIA, è condizione necessaria per la concessione della Certificazione del Personale/Qualificazione dei Corsi.

Art. 6 Iter di Valutazione (IV) per la Certificazione del Personale

Il Candidato che desidera aderire ad uno specifico schema di Certificazione KCB ITALIA può trovare le informazioni ed i documenti necessari sul sito di KCB ITALIA (www.kcbitalia.it) oppure può richiederli tramite e-mail all'indirizzo : info@kcbitalia.it.

La documentazione comprende il presente Regolamento ed i seguenti documenti che ne rappresentano gli allegati :

-  *Norme deontologiche (Doc. ND_01);*
-  *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001);*
-  *Schema requisiti per la certificazione di una specifica Figura Professionale (Doc. SRP_00x/ααα);*
-  *Domanda di Certificazione del Personale (Doc. DCP_01).*

Le possibili procedure per l'iscrizione ad un Registro KCB ITALIA (figure professionali certificate / corsi di formazione qualificati), sono le seguenti:

1. accesso tramite superamento Corso di Formazione specifico (rif. § 6.1);
2. passaggio da registri di altri OdC riconosciuti da KCB ITALIA (rif. § 6.2);
3. grande professionalità nello schema (rif. § 6.3) .

Comma 6.1 Certificazione del Personale: accesso tramite superamento Corso di Formazione specifico

I Candidati non iscritti ad alcun Registro, in possesso di competenza e dei requisiti richiesti dallo Schema di Riferimento oltreché, della formazione richiesta, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) aver frequentato e superato (con un punteggio maggiore o uguale a 6/10) un Corso qualificato KCB ITALIA ;
- b) aver frequentato un Corso non qualificato da KCB ITALIA che preveda l'esame finale;

possono :

- nella situazione a) accedere all'Iter di Valutazione (IV) ed in seguito al superamento dello stesso, iscriversi al relativo Registro KCB ITALIA;
- nella situazione b), fornendo evidenza di superamento dell'esame finale del corso, sostenere (e superare) un pre-esame di selezione, che consenta di valutare l'efficacia dell'avvenuta formazione ed addestramento, prima di accedere all'Iter di Valutazione (IV) e, in seguito al superamento dello stesso, iscriversi al relativo Registro KCB ITALIA.

L'iscrizione al Registro prevede il soddisfacimento dei requisiti richiamati al precedente *art. 5*, e il completamento con successo delle seguenti fasi :

1. presentazione della *Domanda di Certificazione del Personale (Doc. DCP_01)* a KCB ITALIA, comprensiva della documentazione necessaria ad attestare il soddisfacimento dei requisiti richiesti (rif. *Schema di riferimento*) con accettazione delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)*, scaricabili dal sito www.kcbitalia.it ;
2. accettazione delle quote previste per le attività di Certificazione (*Quotazione per la Certificazione - Doc. TCP_01*) presente sul sito www.kcbitalia.it ;
3. pagamento della prima quota : "Analisi Documentale" ;
4. superamento con successo dell'analisi documentale e dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento (in questa fase KCB ITALIA potrebbe richiedere l'integrazione della documentazione presentata a supporto dei requisiti dichiarati) ;
5. ad esito positivo della fase 4. (comunicato tempestivamente dal Gruppo di Valutazione al candidato), pagamento della seconda quota : "Esame", con avvio della seconda fase del processo di valutazione, il cui obiettivo è quello di valutare la competenza nel settore specifico richiesto, per ammissione alla valutazione finale ;
6. caso **a)** : superamento dell'IV se in tutte le prove è stato ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10 ; nel caso in cui, su una prova, sia stato ottenuto il punteggio non inferiore a 5/10, il candidato può essere ammesso alla valutazione finale solo se su un'altra prova ha ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10 ,
caso **b)** : superamento del Pre-esame con punteggio maggiore o uguale a 6/10 : è prerequisito per il proseguimento dell'IV ; superamento dell'IV se in tutte le prove è stato ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10 ; nel caso in cui, su una prova, sia stato ottenuto un punteggio non inferiore a 5/10, il candidato può essere ammesso alla valutazione finale solo se su un'altra prova ha ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10 ;
7. delibera e ratifica della Certificazione da parte del Gruppo di Valutazione KCB ITALIA preposto ;
8. inserimento nel registro pubblico KCB ITALIA presente sul sito www.kcbitalia.it,
9. ricevimento del plico contenente il Certificato, attestante l'avvenuta certificazione, e della e-mail con il Marchio di Certificazione (in formato .jpg) ;

10. sottoscrizione ed invio a KCB ITALIA (a mezzo fax od e-mail all'indirizzo info@pec.kcbitalia.it) della *Dichiarazione di Accettazione (Mod. COMM_02)* delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)*.

Le sessioni di esame in cui è possibile sostenere l'IV, sono stabilite dal Responsabile dell'OdC in funzione delle richieste ricevute ed eventualmente concordate con il/i candidato/i. Le date ed i luoghi saranno resi pubblici attraverso la specifica sezione del sito Internet di KCB ITALIA con almeno 30 giorni calendariali di anticipo.

Il Gruppo di Valutazione, entro 21 giorni dalla fine dell'IV, comunica (per e-mail PEC) al candidato l'esito dello stesso e il giudizio espresso in merito alla qualifica richiesta.

In caso di mancato superamento dell'IV, il candidato può presentare domanda di ripetizione esame (non prima di due mesi) e ripeterlo, pagando la quota relativa alla ripetizione dello stesso.

In caso il Candidato ritenesse necessario l'invio di nuova documentazione da sottoporre all'attenzione del Gruppo di Valutazione dell'OdC, il processo di Valutazione (IV) si interrompe, ed il candidato dovrà iniziare un nuovo iter di certificazione, presentando una nuova *Domanda di Certificazione del Personale (Doc. DCP_01)* e pagando la relativa quota.

Le tematiche oggetto d'esame sono riportate nello schema di qualificazione di riferimento alla certificazione personale.

Comma 6.2 Certificazione del Personale: passaggio da registri di altri OdC del Personale

Punto 6.2.1 *Certificazione del Personale : passaggio da registri di altri OdC del Personale riconosciuti da KCB ITALIA*

L'accesso ai Registri KCB ITALIA di candidati iscritti in registri di altri OdC del personale (nello stesso schema) riconosciuti da KCB ITALIA, è subordinato, in conformità a quanto specificato nello Schema, a :

1. presentazione della *Domanda di certificazione del Personale (Doc. DCP_01)*, comprensiva della documentazione necessaria ad attestare il soddisfacimento dei requisiti richiesti negli Schemi di riferimento, con sottoscrizione delle relative *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)* consultabili sul sito www.kcbitalia.it.

NOTA : La certificazione prodotta dall'OdC di provenienza, riconosciuto da KCB ITALIA, deve essere valida al momento della richiesta di certificazione. Inoltre, nella Domanda di Certificazione, il candidato deve dichiarare di non avere in atto provvedimenti disciplinari con l'OdC di provenienza. Eventuali azioni disciplinari a carico del candidato, intrapresi dall'OdC di provenienza, impediscono il prosieguo dell'iter certificativo presso KCB ITALIA o, nel caso di Certificazione già rilasciata, ne comportano la sospensione/revoca.

2. accettazione delle quote previste per le attività di Certificazione (*Quotazione per la Certificazione - Doc. TCP_01*) presente sul sito www.kcbitalia.it ;
3. pagamento della prima quota : "Analisi Documentale" ;
4. superamento con successo dell'analisi documentale e dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento (in questa fase KCB ITALIA potrebbe richiedere l'integrazione della documentazione presentata a supporto dei requisiti dichiarati) ;
5. ad esito positivo della fase 4. (comunicato tempestivamente dal Gruppo di Valutazione al candidato), pagamento della seconda quota : "Esame", con avvio della seconda fase del processo di valutazione, il cui obiettivo è quello di valutare la competenza nel settore specifico richiesto, per ammissione alla valutazione finale ;
6. superamento dell'IV se in tutte le prove è stato ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10; nel caso in cui, su una prova, sia stato ottenuto il punteggio non inferiore a 5/10, il candidato

può essere ammesso alla valutazione finale solo se su un'altra prova ha ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10 ;

7. delibera e ratifica della Certificazione del Gruppo di Valutazione KCB ITALIA preposto;
8. inserimento nel registro pubblico KCB ITALIA presente sul sito **www.kcbitalia.it** ;
9. ricevimento del plico contenente il Certificato, attestante l'avvenuta certificazione, e della e-mail con il Marchio di Certificazione (in formato .jpg) .
10. sottoscrizione ed invio a KCB ITALIA (a mezzo fax od e-mail all'indirizzo **info@pec.kcbitalia.it**) della *Dichiarazione di Accettazione (Mod. COMM_02)* delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)*.

Le sessioni di esame in cui è possibile sostenere l'IV, sono stabilite dal Responsabile dell'OdC in funzione delle richieste ricevute ed eventualmente concordate con il/i candidato/i. Le date ed i luoghi saranno comunicate a cura di KCB ITALIA, con almeno 15 giorni di anticipo, al/ai candidato/i per e-mail PEC. Il Gruppo di Valutazione, entro 15 giorni dalla fine dell'IV, comunica (per e-mail PEC) al candidato l'esito dello stesso e il giudizio espresso in merito alla qualifica richiesta.

In caso di mancato superamento dell'IV, il candidato può presentare domanda di ripetizione esame (non prima di due mesi) e ripeterlo, pagando la quota relativa alla ripetizione dello stesso.

In caso il Candidato ritenesse necessario l'invio di nuova documentazione da sottoporre all'attenzione del Gruppo di Valutazione dell'OdC, il processo di Valutazione (IV) si interrompe, ed il candidato dovrà iniziare un nuovo iter di certificazione, presentando una nuova *Domanda di Certificazione del Personale (Doc. DCP_01)* e pagando la relativa quota.

Le tematiche oggetto di colloquio sono riportate nello schema di qualificazione di riferimento alla certificazione personale.

Punto 6.2.2 Certificazione del Personale: passaggio da altri registri di OdC del Personale non riconosciuti da KCB ITALIA

L'accesso ai Registri KCB ITALIA di candidati iscritti in registri di altri OdC del personale (nello stesso schema) non riconosciuti da KCB ITALIA, è subordinato, in conformità a quanto specificato nello Schema, a :

1. presentazione della *Domanda di certificazione del Personale (Doc. DCP_01)*, comprensiva della documentazione necessaria ad attestare il soddisfacimento dei requisiti richiesti negli Schemi di riferimento, con sottoscrizione delle relative *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)* consultabili sul sito **www.kcbitalia.it** ;
2. accettazione delle quote previste per le attività di Certificazione (*Quotazione per la Certificazione - Doc. TCP_01*) presente sul sito **www.kcbitalia.it** ;
3. pagamento della prima quota : "Analisi Documentale" ;
4. superamento con successo dell'analisi documentale e dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento (in questa fase KCB ITALIA potrebbe richiedere l'integrazione della documentazione presentata a supporto dei requisiti dichiarati) ;
5. ad esito positivo della fase 4. (comunicato tempestivamente dal Gruppo di Valutazione al candidato), pagamento della seconda quota : "Esame", con avvio della seconda fase del processo di valutazione, il cui obiettivo è quello di valutare la competenza nel settore specifico richiesto, per ammissione alla valutazione finale;
6. superamento di un Pre-esame con punteggio maggiore o uguale a 6/10 : è prerequisito per il proseguimento dell'IV ; superamento dell'IV se in tutte le prove è stato ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10 ; nel caso in cui, su una prova, sia stato ottenuto un punteggio non inferiore a 5/10, il candidato può essere ammesso alla valutazione finale solo se su un'altra prova ha ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10;
7. delibera e ratifica della Certificazione da parte del Gruppo di Valutazione KCB ITALIA preposto ;
8. inserimento nel registro pubblico KCB ITALIA presente sul sito **www.kcbitalia.it** ;

9. ricevimento del plico contenente il Certificato, attestante l'avvenuta certificazione, e della e-mail con il Marchio di Certificazione (in formato .jpg) ;
10. sottoscrizione ed invio a KCB ITALIA (a mezzo fax od e-mail all'indirizzo **info@pec.kcbitalia.it**) della *Dichiarazione di Accettazione (Mod. COMM_02)* delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)*.

Le sessioni di esame, in cui è possibile sostenere il Pre-esame e l'IV, sono stabilite dal Responsabile dell'OdC in funzione delle richieste ricevute ed eventualmente concordate con il/i candidato/i .

Le date ed i luoghi saranno resi pubblici attraverso la specifica sezione del sito Internet di KCB ITALIA con almeno 21 giorni calendariali di anticipo .. Il Gruppo di Valutazione, entro 21 giorni dalla fine dell'IV, comunica (per e-mail PEC) al candidato l'esito dello stesso e il giudizio espresso in merito alla qualifica richiesta .

In caso di mancato superamento dell'IV, il candidato può presentare domanda di ripetizione esame (non prima di due mesi) e ripeterlo, pagando la quota relativa alla ripetizione dello stesso.

In caso il Candidato ritenesse necessario l'invio di nuova documentazione da sottoporre all'attenzione del Gruppo di Valutazione dell'OdC, il processo di Valutazione (IV) si interrompe, ed il candidato dovrà iniziare un nuovo iter di certificazione, presentando una nuova *Domanda di Certificazione del Personale (Doc. DCP_01)* e pagando la relativa quota.

Le tematiche oggetto d'esame sono riportate nello schema di qualificazione di riferimento alla certificazione personale.

Comma 6.3 Certificazione del Personale: grande professionalità







KCB ITALIA riconosce le conoscenze, le abilità e la grande professionalità maturate negli ambiti dei settori industriali e dei servizi, applicando un iter certificativo che prevede l'accesso diretto all'IV, senza il superamento del corso di formazione specifico (come specificato al § 6.1). Il riconoscimento della grande professionalità permette l'iscrizione dei candidati ai Registri KCB ITALIA, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento applicabile, subordinato a:

1. presentazione della *Domanda di certificazione del Personale (Doc. DCP_01)*, comprensiva della documentazione necessaria ad attestare il soddisfacimento dei requisiti richiesti negli Schemi di riferimento, con sottoscrizione delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)* scaricabili dal sito **www.kcbitalia.it**
2. accettazione delle quote previste per le attività di Certificazione (*Quotazione per la Certificazione - Doc. TCP_01*) presente sul sito **www.kcbitalia.it** ;
3. pagamento della prima quota : "Analisi Documentale" ;
4. superamento con successo dell'analisi documentale e dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento (in questa fase KCB ITALIA potrebbe richiedere l'integrazione della documentazione presentata a supporto dei requisiti dichiarati) ;
5. ad esito positivo della fase 4. (comunicato tempestivamente dal Gruppo di Valutazione al candidato), pagamento della seconda quota : "Esame", con avvio della seconda fase del processo di valutazione, il cui obiettivo è quello di valutare la competenza nel settore specifico richiesto, per ammissione alla valutazione finale;
6. superamento dell'IV se in tutte le prove è stato ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10; nel caso in cui, su una prova, sia stato ottenuto un punteggio non inferiore a 5/10, il candidato può essere ammesso alla valutazione finale solo se su un'altra prova ha ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10;
7. delibera e ratifica della Certificazione da parte del Gruppo di Valutazione KCB ITALIA preposto ;
8. inserimento nel registro pubblico KCB ITALIA presente sul sito **www.kcbitalia.it**,
9. ricevimento del plico contenente il Certificato, attestante l'avvenuta certificazione, e della e-mail con il Marchio di Certificazione (in formato .jpg) .
10. sottoscrizione ed invio a KCB ITALIA (a mezzo fax od e-mail all'indirizzo **info@pec.kcbitalia.it**) della *Dichiarazione di Accettazione (Mod. COMM_02)* delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)*.

Art. 7 Iter di Qualificazione Corsi di Formazione

Le Organizzazioni che desiderano aderire allo schema di Qualifica/Registrazione dei corsi di KCB ITALIA possono trovare le informazioni e i documenti necessari sul sito www.kcbitalia.it, oppure possono richiederli direttamente a KCB ITALIA tramite e-mail all'indirizzo : info@kcbitalia.it .

La documentazione necessaria comprende il presente Regolamento ed i seguenti documenti che ne rappresentano gli allegati :

-  *Domanda qualificazione corsi (Doc. DQC_01) ;*
-  *Schema requisiti corsi :*
 -  *"Energy Manager" (Doc. SRC_001/EM) ;*
 -  *"Esperto nella Valutazione Immobiliare" (Doc. SRC_002/EVI) ;*
 -  *"Security Manager" (Doc. SRC_003/SM) ;*
-  *Quotazione per la Qualificazione corsi di formazione (Doc. TCP_02) .*

Nota: i corsi qualificati o in fase di qualifica KHC, possono prevedere la presenza in commissione d'esame, di un Commissario KHC, che valuta il rispetto dei requisiti di schema da parte dell'Ente di Formazione .

Comma 7.1 Qualificazione dei Corsi di Formazione

La Qualificazione dei Corsi di Formazione è subordinata al superamento delle seguenti fasi:

1. presentazione della *Domanda di qualificazione corsi (Doc. DQC_01)*, comprensiva della documentazione necessaria ad attestare il soddisfacimento dei requisiti richiesti negli Schemi di riferimento, con sottoscrizione delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)* scaricabili dal sito www.kcbitalia.it ;
2. accettazione delle quote previste per le attività di Certificazione (*Quotazione per la Qualifica/Registrazione dei Corsi - Doc. TCP_02*) presente sul sito www.kcbitalia.it ;
3. pagamento della prima quota : "Analisi Documentale" ;
4. superamento con successo dell'analisi documentale e dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento (*Schema requisiti corsi – Doc. SRC_00x/ααα*).
A fronte dei programmi dettagliati dei corsi, dei contenuti degli esami finali, dei criteri di valutazione e della documentazione attestante la qualificazione dei docenti, KCB ITALIA potrebbe richiedere l'integrazione della documentazione presentata a supporto dei requisiti dichiarati ; KCB ITALIA, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere l'inserimento di nuovi argomenti e/o l'ampliamento di quelli già previsti .
5. ad esito positivo della fase 4. (comunicato tempestivamente dal Gruppo di Valutazione all'Ente di Formazione), pagamento della seconda quota : "Corso", con avvio della seconda fase del processo di valutazione, il cui obiettivo è quello di valutare la conformità del corso nel settore specifico richiesto ai requisiti previsti dalle norme e guide nazionali ed internazionali e da ogni altro riferimento normativo applicabile oltretutto da KCB ITALIA nei propri schemi, per ammissione alla valutazione finale ;
6. In questa fase KCB ITALIA procede alla :
 - ❖ verifica dello svolgimento del corso e valutazione del/dei docente/i previsti,
 - ❖ valutazione del/dei docente/i membro/i della Commissione Esaminatrice durante lo svolgimento degli esami finali ;
7. delibera e ratifica della Qualificazione del Gruppo di Valutazione di KCB ITALIA preposto;
8. inserimento nel registro pubblico KCB ITALIA presente sul sito www.kcbitalia.it ;
9. sottoscrizione ed invio a KCB ITALIA (a mezzo fax od e-mail all'indirizzo info@pec.kcbitalia.it) della *Dichiarazione di Accettazione (Mod. COMM_02)* delle *Norme Deontologiche (Doc. ND_01)* e del *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)* .

Nota: L'Organizzazione erogatrice del corso deve comunicare a KCB ITALIA qualunque variazione sopravvenuta durante l'erogazione del corso qualificato nel team di docenza e/o nella



**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
NEI SETTORI DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE, DELL'ENERGIA E DELLA SECURITY**

documentazione utilizzata, in modo che possa essere sottoposta a nuova verifica. I corsi in fase di qualifica KCB ITALIA, possono essere pubblicizzati come corsi "in fase di qualifica".

Art. 8 Validità, sorveglianza, mantenimento e rinnovo

	<i>Figure professionali</i>	<i>Corsi di formazione</i>
Validità Dalla data di emissione del certificato	3 anni	1 anno
Sorveglianza annuale	<p>KCB ITALIA richiede annualmente una dichiarazione attestante la mancanza di reclami nei confronti del loro operato oppure la corretta gestione dell'eventuale reclamo ricevuto, attraverso la compilazione e l'invio dell'<i>Autodichiarazione assenza/gestione di reclami</i> (Mod. AEGR_01) oltre all'aggiornamento effettuato in caso di emissione di nuove norme e/o leggi, rilevanti nel settore di competenza :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Figure professionali : deve essere consegnato l'attestato di superamento di uno o più corsi di formazione specifici , ▪ Enti di Formazione : deve essere consegnato il programma didattico del corso qualificato aggiornato con espliciti riferimenti alla nuova normativa. 	
Mantenimento annuale Deve essere presentata all'OdC documentazione attestante :	<p>✓ l'operatività nell'ambito professionale della certificazione. Si distinguono tre possibili ipotesi (fare riferimento agli Schemi Requisiti per la Certificazione - Doc. SRP_00x/ααα):</p> <p>a) piena operatività : è sufficiente l'evidenza documentale (contratti e copia dei lavori realizzati/svolti) ;</p> <p>b) parziale operatività : è necessaria la frequenza ad un corso di aggiornamento di 4 ore (qualificato da KCB ITALIA od equivalente) ed il superamento di un successivo esame ;</p> <p>c) nessuna operatività : il certificato viene sospeso (vedi punto successivo).</p> <p>✓ il pagamento della quota annuale.</p>	<p>✓ l'operatività del corso qualificato (registri d'aula, registro esami, etc.) ;</p> <p>✓ il pagamento della quota annuale.</p>
Sospensione e annullamento Il provvedimento di sospensione ha una durata minima di tre mesi ed una massima di 6 mesi, superati i quali il provvedimento si trasforma in annullamento dell'iscrizione al registro. La sospensione comporta l'obbligo di sospensione nell'utilizzo del Marchio e nell'utilizzo di qualunque riferimento alla certificazione/qualificazione rilasciata da KCB ITALIA. L'Annullamento comporta l'obbligo di restituzione a KCB ITALIA del Certificato emesso .	<p>Mancato pagamento delle quote previste (Certificazione, Mantenimento annuale, Rinnovo);</p> <p>Presenza di reclami formalizzati e non gestiti in maniera efficace e corretta ;</p> <p>Mancata risoluzione delle azioni correttive dettate da KCB ITALIA ;</p> <p>Mancato rispetto delle Norme Deontologiche (Doc. ND_01) e del Regolamento dell'uso del Marchio (Doc. RUMC_001) ;</p> <p>Mantenimento di comportamenti screditanti per l'immagine di KCB ITALIA .</p>	
	<p>Presenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'OdC di provenienza (in caso di persone certificate provenienti da registri riconosciuti da KCB ITALIA) ;</p> <p>Richiesta di disdetta da parte dell'interessato (con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza triennale, tramite comunicazione scritta : raccomandata A/R oppure PEC alla casella : info@pec.kcbitalia.it).</p>	<p>Richiesta di disdetta da parte dell'Organizzazione erogatrice del corso, come da condizioni contrattuali.</p>
	<p>In caso di annullamento della certificazione, il soggetto si impegna a :</p> <p>⇒ sospendere immediatamente l'uso del Marchio,</p> <p>⇒ a non utilizzare alcun riferimento alla certificazione KCB ITALIA,</p> <p>⇒ alla restituzione del Certificato emesso da KCB ITALIA.</p>	<p>In caso di annullamento dell'iscrizione al Registro corsi qualificati, l'Organizzazione si impegna ad eliminare qualunque riferimento alla qualifica KCB ITALIA dalla propria documentazione o materiale pubblicitario.</p>
	<p>La sospensione e l'annullamento dell'iscrizione ai registri KCB ITALIA sono annotate nel Registro del Personale Certificato / Corsi qualificati .</p> <p>KCB ITALIA, in caso di provvedimento di sospensione o annullamento dell'iscrizione ai propri Registri, ne da comunicazione scritta all'interessato tramite raccomandata A/R o PEC.</p>	

Nuova iscrizione in caso di annullamento	In caso di annullamento dell'Iscrizione ai Registri KCB ITALIA, il soggetto può iscriversi nuovamente, ripercorrendo l'intero lter di Valutazione (IV) previa autorizzazione da parte della Direzione di KCB ITALIA (eventualmente sentito il parere del Comitato di Schema) .	
Rinnovo della Certificazione/Qualificazione NOTA : a cadenza triennale per la Certificazione delle Figure Professionali A cadenza annuale per la Qualificazione dei corsi di formazione.	La procedura di Rinnovo prevede : a. Presentazione della seguente documentazione : - <i>Domanda di rinnovo Certificazione (Mod. DRC_01)</i> ; - Curriculum Vitae aggiornato ; - Evidenza di aggiornamento professionale nel settore specifico negli ultimi tre anni (rif. Schema applicabile presente sul sito www.kcbitalia.it) ; - Evidenza di continuità professionale nello schema negli ultimi tre anni (rif. Schema applicabile presente sul sito www.kcbitalia.it). - Evidenza del Pagamento della quota di rinnovo . b. Superamento del Processo di Valutazione (IV) .	La procedura di Rinnovo prevede : - Presentazione della <i>Domanda di Rinnovo Qualifica (Mod. DRQ_01)</i> - Pagamento della quota di rinnovo. - Visita di sorveglianza effettuata da parte di un Auditor KCB ITALIA, per la verifica dello svolgimento del corso e la rivalutazione annuale dei docenti (eventuale aggiornamento professionale effettuato);

Art. 9 Reclami

Qualsiasi persona od Organizzazione può inoltrare Reclami a KCB ITALIA in riferimento alle sue attività o ad attività svolte da persone o Organismi posti sotto certificazione/qualifica da parte di KCB ITALIA .

Il reclamo, che può essere inviato attraverso lettera - via posta ordinaria, fax o e-mail all'indirizzo **segreteria@kcbitalia.it**, dovrà contenere :

- le generalità del soggetto che presenta il reclamo ;
- una descrizione dettagliata di eventi, fatti, motivazioni oggetto del reclamo ;
- in allegato, ove applicabile, la documentazione a supporto ed evidenza delle motivazioni addotte a supporto del Reclamo .

Il Reclamo sarà gestito da DT (Direttore Tecnico dell'OdC) e l'esito della gestione sarà comunicato da DT al soggetto interessato.

Art. 10 Ricorsi

Qualsiasi Persona o Organizzazione può presentare ricorso contro decisioni prese da KCB ITALIA nei suoi confronti, riguardo a:

- certificazione del personale ;
- sospensione, annullamento o rinnovo della certificazione del personale ;
- qualificazione dei corsi;
- sospensione, annullamento o rinnovo della qualificazione di corsi.

Tale ricorso deve essere inoltrato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC (info@pec.kcbitalia.it), al Direttore Tecnico, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'OdC contro la quale si ricorre .

Il ricorso dovrà contenere:

- le generalità del soggetto presentante il ricorso;
- una descrizione dettagliata di eventi, fatti, motivazioni oggetto del ricorso ;
- in allegato, ove applicabile, la documentazione a supporto ed evidenza delle motivazioni addotte avverso la decisione dell'OdC.

Il Comitato di Schema ha il compito di valutare il contenuto del ricorso e comunicare al Direttore Tecnico la decisione presa (con le relative motivazioni), in modo che questi possa comunicare, in

forma scritta, al soggetto ricorrente la decisione presa entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto ricorrente ha 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in appello.

Dalla data di ricevimento della richiesta di appello, KCB ITALIA ha 3 mesi di tempo per dirimere la controversia, secondo il medesimo iter in precedenza descritto .

In caso di mancata risoluzione, scaduto il termine dei 3 (tre) mesi, la stessa è affidata ad una terna arbitrale costituita da :

- un rappresentante del Comitato di Schema ;
- un rappresentante del soggetto ricorrente ;
- il Presidente del Consiglio d'Appello (terza parte indipendente, scelto da entrambe le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Rovereto – foro competente per territorio).

L'esito dell'appello sarà comunicato, in forma scritta, dal Direttore Tecnico al soggetto ricorrente .
In tutti i casi, le spese sostenute per il ricorso sono da considerarsi a carico del soggetto ricorrente .

Art. 11 Caratteristiche del certificato di competenza KCB ITALIA

Il certificato è redatto in lingua Italiana con traduzione in lingua Inglese, e contiene le seguenti informazioni minime :

- logo di KCB ITALIA;
- numero del certificato (Certificato n°);
- numero di registro (N° di Reg.)
- nome e cognome della persona certificata;
- data e luogo di nascita della persona certificata;
- denominazione della figura professionale ;
- schema di certificazione;
- normative di riferimento;
- luogo e data di prima emissione;
- data di emissione corrente (presente in caso di sostituzione successiva alla prima emissione) ;
- data di scadenza;
- firma del Responsabile dell'Organismo di Certificazione KCB ITALIA s.r.l.;
- indirizzo web per informazioni sulla validità del certificato .

Art. 12 Prescrizioni d'uso del Marchio KCB ITALIA

KCB ITALIA concede alla Persona, che risulta regolarmente iscritta in uno dei Registri dell'OdC, oppure all'Ente/Organizzazione di Formazione, che risulta avere regolarmente qualificato un corso, l'utilizzo del Marchio KCB ITALIA . La Persona o/e l'Ente/Organizzazione di Formazione non potrà utilizzare né riprodurre il Marchio in modi diversi rispetto a quanto prescritto nel *Regolamento di Uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)* ; eventuali aggiornamenti saranno inviati per e-mail PEC, ed il relativo utilizzo risulta vincolante per la Persona e/o l'Ente/Organizzazione di Formazione che lo ricevono. La Persona o/e l'Ente/Organizzazione di Formazione riconoscono che KCB ITALIA possiede la proprietà del Marchio, e tutti i diritti, i titoli e gli interessi legati al suo utilizzo. La Persona o/e l'Ente/Organizzazione di Formazione sono consapevoli che il Marchio non deve essere utilizzato per applicarlo su prodotti o beni promozionali né per fini che comunque danneggino l'immagine di KCB ITALIA, mentre può essere utilizzato su carta da lettere, buste, fatture, fax, biglietti da visita, stampati ad uso commerciale, sito internet, etc.

L'uso del Marchio è concesso limitatamente al periodo di iscrizione nei registri KCB ITALIA : nel momento in cui il Certificato / la Qualificazione sono sospesi od annullati il logo non potrà più essere utilizzato . Il logo viene fornito in formato .jpg .

Per ogni approfondimento sull'utilizzo del Marchio, si rimanda al *Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RUMC_001)*, consultabile sul sito **www.kcbitalia.it** .

Documenti richiamati nel presente Regolamento (scaricabili dal sito internet www.kcbitalia.it)

- Norme Deontologiche (Doc. ND_01) ;
- Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione (Doc. RMMC_001) ;
- Domanda Certificazione del Personale (Mod. DCP_01) ;
- Domanda di Rinnovo della Certificazione del Personale (Mod. DRP_01) ;
- Domanda Qualificazione Corsi (Mod. DQC_01) ;
- Domanda di Rinnovo della Qualificazione Corsi (Mod. DRQ_01) ;
- Autodichiarazione assenza/gestione di reclami (Mod. AEGR_01) ;
- Schema Requisiti Corsi "Energy Manager" (Doc. SRQ_001/EM) ;
- Schema Requisiti per la Certificazione "Energy Manager" (Doc. SRP_001/EM) ;
- Schema Requisiti Corsi "Esperto nella Valutazione Immobiliare" (Doc. SRQ_002/EVI) ;
- Schema Requisiti per la Certificazione "Esperto nella Valutazione Immobiliare" (Doc. SRP_002/EVI) ;
- Schema Requisiti Corsi "Security Manager" (Doc. SRQ_003/SM) ;
- Schema Requisiti per la certificazione "Security Manager" (Doc. SRP_003/SM) ;
- Quotazione per la Certificazione del Personale (Doc. TCP_01) ;
- Quotazione per la Qualificazione dei Corsi di Formazione (Doc. TCP_02) .